REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI,
FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE
DELL'IMMIGRAZIONE

Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione

autonomielocali@certregione.fvg.it
fax + 39 0432 555 465
I – 33100 Udine, via Sabbadini 31

OGGETTO: Assegnazione agli Enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza e altri interventi individuati dal D.P.Reg. 127/2019 -Art. 36, comma 2 della l.r. 5/2021. Approvazione riparto risorse anno 2022.

Il Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione

Visto l'art. 7 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disposizioni in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale);
Visto l'art. 36, comma 2, della l.r. 5/2021 che stabilisce che fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 127 (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell' articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)), come modificato con D.P.Reg. 8 febbraio 2021, n. 7;
Richiamato l'art. 2 del regolamento emanato con D.P.Reg. n. 127/2019, che individua due categorie di interventi finanziabili:

a) contributi a favore di terzi, che comprendono contributi per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'attivazione di sistemi di sicurezza presso gli immobili elencati al comma 2;
b) realizzazione degli interventi in materia di sicurezza a sostegno della polizia locale, individuati al comma 3, da destinarsi ai soli enti locali che non siano dotati, al momento della presentazione della domanda, di un Corpo di polizia locale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 9/2009;

Richiamato l'art. 3 del Regolamento che individua, quali Enti locali beneficiari del fondo, i Comuni singoli, i Comuni capofila di forme associative tra Comuni e le Comunità di cui agli artt. 6, 7 e 21 della legge regione 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale);
Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento, il riparto del fondo da trasferire a ciascun beneficiario è dato dalla somma delle quote fisse e proporzionali calcolate come segue:

a) una quota fissa di:
   1) euro 5.000,00 per ciascun Comune dotato di un Corpo di polizia locale;
   2) euro 10.000,00 per ciascun Comune privo del Corpo di polizia locale;
b) le restanti risorse sono assegnate in misura proporzionale alla popolazione residente di ciascun Comune, calcolata in base alla rilevazione validata dall'Istat al 31 dicembre 2020;

Considerato altresì che il comma 2 dell'articolo 5 del Regolamento stabilisce che, in caso di forme associative o di Comunità, l'importo complessivo del finanziamento è dato dalla somma della quota fissa

e della quota proporzionale spettante a ciascun Comune;

Dato atto che l'art. 35 della legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 (Legge regionale multisettoriale 2022), pubblicata nel I Supplemento Ordinario n. 11 del 13 giugno 2022 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 dell'8 giugno 2022, ha disposto la scadenza del termine per l'accesso al fondo sicurezza per l'anno 2022 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge e quindi il 14 luglio 2022;

Dato atto che entro il 14 luglio 2022 sono pervenute al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, n. 64 domande di finanziamento, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Regolamento;

Richiamato l'art. 3, comma 2, del Regolamento che prevede l'inammissibilità della domanda presentata singolarmente da un Comune qualora l'ente capofila di una gestione associata o la Comunità abbia presentato domanda anche per il Comune medesimo;

Rilevato che le 64 domande pervenute entro i termini sono risultate ammissibili a finanziamento per la realizzazione degli interventi elencati nel citato art. 2 del Regolamento individuate nell'Allegato A al presente decreto del quale fa parte integrante e sostanziale;

Considerato che il Comune di Maniago, capofila della forma collaborativa per la gestione del servizio associato di polizia locale "Cellina-Meduna", con nota prot. di arrivo 158119-A del 30 settembre 2022 ha comunicato che per mero errore nella compilazione delle domanda di concessione, ha considerato ai fini del computo totale degli addetti al Corpo di polizia locale, anche i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, e ha chiesto, qualora questo ufficio non abbia provveduto all'adozione degli atti di concessione, di considerare la domanda per l'accesso al fondo anch'essa come riferita al servizio di polizia locale;

Dato atto che al momento della presentazione della domanda la polizia locale Cellina-Meduna contava un organico di n. 5 operatori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e n. 3 operatori a tempo determinato, configurando un servizio di polizia locale ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 5/2022, requisito previsto dal citato regolamento emanato con D.P.Reg. n. 127/2019

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta del Comune di Maniago tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico trattandosi di finanziamento di interventi a favore del territorio e delle comunità locali, in materia di sicurezza delle abitazioni private, delle attività commerciali e professionali e di polizia locale secondo quanto precisato all'art. 2 del D.P.Reg. 127/2019;

Considerato che per le finalità previste all'art. 9, comma 79, della legge regionale 24/2021 le risorse a disposizione sullo stato di previsione di spesa del bilancio per l'anno 2022 sono pari a euro 2.500.000,00 a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 con riferimento al capitolo 6778/S;

Atteso che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento, il riparto delle risorse avviene con decreto del Direttore del Servizio competente;

Ritenuto pertanto di provvedere al riparto del fondo di euro 2.500.000,00 per l'anno 2022 con le modalità previste dall' art. 5 del Regolamento e di approvare il piano di riparto pari a complessivi euro 2.499.999,14 di cui all' Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente decreto che indica a fianco di ciascun beneficiario l'importo da concedere per la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 2 del Regolamento;

Considerato che, con riferimento all'art. 6 comma 3 del regolamento, alla concessione ed erogazione, in un'unica soluzione, delle risorse assegnate provvederà, entro sessanta giorni dalla data del presente decreto, il responsabile delegato della Posizione Organizzativa "Programmazione e attuazione interventi regionali in materia di sicurezza";

Visto il Bilancio finanziario gestionale (BFG) per l'anno 2022, approvato, ai sensi dell'articolo 14 bis, comma 2 del summenzionato regolamento di organizzazione, dalla Giunta regionale, con deliberazione n. 2046 del 30 dicembre 2021;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionali);

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024);

DECRETA

1. Per quanto in premessa indicato, è approvato, per l'anno 2022, il piano di riparto del fondo di complessivi euro 2.499.999,14 (duemilioniquattrocentonovantanovemilanovecentonovantanove/14), relativo a interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza e altri interventi individuati dal D.P.Reg. 127/2019, in conformità ai criteri previsti dall'articolo 5 del Regolamento, e secondo gli importi indicati a fianco di ciascun Ente locale beneficiario, come da allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Alla concessione ed erogazione, in un'unica soluzione, delle somme spettanti a ciascun beneficiario provvederà, entro sessanta giorni dalla data del presente decreto, il responsabile delegato della Posizione Organizzativa "Programmazione e attuazione interventi regionali in materia di sicurezza" a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 con riferimento al capitolo 6778/S.

Il Direttore del Servizio
dott. Gian Luca Albertazzi
(documento firmato digitalmente)